



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-415/19, C-416/19, C-417/19 (cause riunite) ordinanza del 6 maggio 2020, ECLI:EU:C:2020:360	Blumar SpA e Roberto Abate SpA contro Agenzia delle Entrate	VI	Rinvio pregiudiziale	IT	Ultima istanza (Cassazione)	Tanchev	—	Principio di proporzionalità	Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Decisione della Commissione europea che dichiara un regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Normativa nazionale che preclude la possibilità di concedere un aiuto in base ad un regime autorizzato in caso di inosservanza di una condizione non prevista dalla decisione della Commissione
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Aiuti di Stato									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
Se siano compatibili con l'ordinamento [dell'Unione] il comma 1223 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (oggi art. 16 bis, comma 11, della [legge n. 11/2005]), ed il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri] 23 maggio 2007, con riferimento all'art. 108 [paragrafo] 3 TFUE come interpretato dalla [sentenza del 15 maggio 1997, TWD/Commissione (C-355/95 P, EU:C:1997:241)], alla decisione [del 25 gennaio 2008] ed al principio [del diritto dell'Unione] di proporzionalità.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la decisione C (2008) 380 della Commissione, del 25 gennaio 2008, «Aiuto di Stato N 39/2007 – Italia – Credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle zone svantaggiate», e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto in base al regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest'ultimo non ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda un siffatto requisito.									
<b>Nota redazionale</b>									
La sentenza in esame trae origine dalla richiesta di alcuni ricorrenti di poter beneficiare del credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle zone svantaggiate. A tal riguardo, l'amministrazione finanziaria nazionale aveva respinto le suddette domande poiché esse non erano state corredate della dichiarazione sostitutiva. La controversia perviene all'attenzione della Corte di Giustizia a seguito del rinvio effettuato dalla Cassazione, nel quale il supremo organo di giustizia italiano ha sollevato taluni dubbi circa la conformità della normativa italiana con il diritto dell'Unione europea, in punto di rispetto finanche del principio di proporzionalità, in quanto la concessione del summenzionato credito d'imposta può essere negata per il solo motivo che il richiedente abbia già ricevuto un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno. Sulla scorta di rilievi, i giudici eurounitari, analizzando la specifica normativa nazionale, hanno desunto che il diniego del versamento dell'aiuto di Stato può essere espresso per il solo motivo che il richiedente non abbia prodotto la dichiarazione sostitutiva e, dunque, a prescindere dalla questione vertente sull'aver beneficiato di un aiuto dichiarato illegale ed incompatibile. Per tali ragioni la Corte ha asserito che un siffatto requisito non è idoneo a rimettere in discussione la compatibilità con il mercato interno di questo regime e, pertanto, non può essere considerato contrario alla predetta decisione. In conclusione, il contenzioso è stato risolto rilevando che la normativa europea sugli aiuti di Stato ed il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale la concessione di un aiuto in base al regime di aiuti istituito da tale Stato membro e autorizzato da tale decisione è subordinata a una dichiarazione del richiedente, secondo cui quest'ultimo non ha beneficiato di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea, che egli non abbia rimborsato o depositato su un conto bloccato, pur non essendo stato oggetto di una domanda di recupero e sebbene detta decisione non preveda un siffatto requisito.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									